



COMUNE DI CIGLIANO
Provincia di Vercelli

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DEL CONSIGLIO COMUNALE
 N.8 del 21/05/2020**

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020.

L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di maggio alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari e in collegamento mediante videoconferenza secondo il provvedimento del Sindaco n. 7 del 12/05/2020, previa convocazione individuale effettuata nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. MARCHETTI DIEGO - Sindaco	Sì
2. CRITTINO STEFANIA - Vice Sindaco	Sì
3. GAIDA MAURO - Consigliere	Sì
4. ARDISSINO DIMAS FRANCESCA - Consigliere	Sì
5. ANANIA FRANCESCO - Consigliere	Sì
6. CAMPANELLA MICHELE - Consigliere	Sì
7. DE PIERI DANIELA - Consigliere	Sì
8. GIOLITO VANDA - Consigliere	Sì
9. VENTURINO ILARIO - Consigliere	Sì
10. FILIPPI BRUNA - Consigliere	Sì
11. BOBBA ROBERTO - Consigliere	Sì
12. AUTINO LIVIO - Consigliere	Sì
13. RANALLI FLAVIO - Consigliere	No
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa BRUNOLDI MARIANGELA, in presenza, la quale provvede all'appello dei partecipanti in presenza e in videoconferenza e alla redazione del presente verbale.

Verificata la presenza e l'identità personale dei componenti collegati in videoconferenza mediante il servizio di web conference Go ToMeeting, essendo legale il numero degli intervenuti, MARCHETTI DIEGO, presente presso la sala consiliare, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 8 dell'ordine del giorno.

Assistono alla seduta, collegati in videoconferenza, gli Assessori Esterni Sig. Arborio Gianpaolo e Iaccheo Giuseppe.

OGGETTO:**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020.**

L'Amministratore competente

Premesso che:

- l'articolo 1, commi 738, Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di stabilità 2020), che ha stabilito l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1° gennaio 2020, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), oltre a prevedere che l'Imposta Municipale Unica è disciplinata dai commi da 739 a 783 del medesimo articolo;
- l'articolo 1, comma 780, Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, il quale dispone testualmente *“A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.”*;

Considerato che:

- detto tributo è destinato a finanziare integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento delle tariffe stabilite secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.16, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nonché delle riduzioni ed esenzioni diverse rispetto a quelle previste dall'articolo 1, lettere da a) a e) del comma 659, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, la cui copertura viene assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- la disciplina per l'applicazione del tributo è attribuita, ai sensi del comma 682 della predetta norma, al Consiglio Comunale cui compete l'adozione di apposito regolamento ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, concernente tra l'altro:
 - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

Richiamato l'art. 1 della Legge n.147/2013, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che:

- **comma 662.** Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- **comma 663.** La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

- **comma 683.** Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- **comma 688,** il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello F24 o con altre modalità di pagamento messe a disposizione dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

Visto l'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 38 bis, del decreto legge 26.10.2019, n. 124, il quale prevede che nei casi di pagamenti della TARI effettuati tramite modello F24, il tributo provinciale (c.d. TEFA) applicato nella misura massima del 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a far data dal 1 giugno 2020 verrà riversato - al netto dello 0,30% di commissione spettante al Comune - direttamente dall'Agenzia delle Entrate agli enti beneficiari Province e Città metropolitane;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 il quale prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013, che per il solo anno 2020 - in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - fissa il termine di approvazione delle tariffe TARI al 30 aprile 2020;

- l'art. 107, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. decreto Cura Italia), il quale dispone che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020;

Verificato che, a norma dell'articolo 107, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2020, in deroga all'articolo 1, comma 174, del D. Lgs. n. 267/2000, è stato prorogato al 31 luglio 2020;

Richiamata la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e, in particolare, l'allegato tecnico contrassegnato con la lettera A, che ha introdotto il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021 (c.d. MTR);

Richiamata, altresì, la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 31 ottobre 2019 n. 444/2019/R/RIF, recante le disposizioni in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2023 (TITR), che ha l'obiettivo di rafforzare il grado di informazione e la trasparenza, al fine di accrescere la consapevolezza dell'utente dei servizi e così promuovere comportamenti virtuosi, in coerenza con gli obiettivi di carattere ambientale previsti dalla disciplina europea;

Visto l'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, il quale dispone che *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche*

per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Considerato che il costo totale del servizio dovrà trovare totale copertura con l'applicazione delle tariffe della TARI e la ripartizione del costo, da coprire integralmente con la tariffa, tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche deve avvenire, come prevedono l'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999 e le linee guida ministeriali per l'elaborazione delle tariffe, secondo "criteri razionali", ricorrendo a rilevazioni statistiche, anche a campione, relative alla specifica realtà comunale o a realtà simili per tessuto sociale ed economico;

Verificato che ad oggi il consorzio COVEVR non ha provveduto alla convalida e comunque a recapitare al Comune il piano economico finanziario 2020;

Ritenuto, quindi, necessario avvalersi della facoltà di cui al predetto articolo 107, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, **confermando per l'anno 2020 le tariffe 2019**, nonché la ripartizione della quota di costi fissi nella misura del 68% per le utenze domestiche e del 32% per le utenze non domestiche e della quota variabile nella misura del 66% per le utenze domestiche e del 34% per le utenze non domestiche, al fine di procedere all'elaborazione degli avvisi di pagamento nei termini operativi compatibili con il recapito dell'avviso unico di pagamento entro il 16 giugno 2020 e di garantire la permanenza degli equilibri finanziari dell'ente;

Preso atto dell'art. 1 della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020, il quale, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19 e del principio "chi inquina paga", prevede l'applicazione di una riduzione della parte variabile della tariffa a favore delle utenze non domestiche enucleate dal d.P.R. 158/99 sospese a causa delle predette misure emergenziali;

Verificato che dette riduzioni consistono nell'applicazione di correttivi in diminuzione dei coefficienti di produttività dei rifiuti KD dell'allegato 1, D.P.R. n. 158/99, tali da determinare una riduzione della parte variabile della tariffa nella misura minima di circa l'8% e massima del 25%, per tutte le attività interessate dalle misure normative e governative di sospensione adottate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ed elencate, in termini non esaustivi, nelle tabelle 1a), 1b) e 2, dell'Allegato A, della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 158/2020;

Ritenuto, inoltre, di avvalersi della facoltà di cui all'art. 1, comma 660, Legge n. 147/2013, il quale consente di introdurre agevolazioni non comprese nella normativa del tributo (c.d. atipiche) finanziate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, riconoscendo alle medesime utenze non domestiche interessate dalle misure normative e governative di sospensione adottate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ed elencate, in termini non esaustivi, nelle tabelle 1a), 1b) e 2, dell'Allegato A, della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 158/2020, **una riduzione ulteriore della parte variabile della tariffa fino alla concorrenza del 50%, nonché una riduzione della parte fissa della tariffa pari al 50%**;

Considerato che tali agevolazioni tributarie rivestono natura occasionale limitata alla sola annualità 2020, poiché conseguono alla situazione di emergenza sanitaria di tipo pandemico, e, quindi, non richiedono una specifica modifica regolamentare, oltre a non essere condizionate alla presentazione di una specifica richiesta da parte dei contribuenti beneficiari;

Visti:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come modificato dall'articolo 15, comma 1 – lettera a), del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, ove si prevede che: "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28

settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;

• l'art. 13, comma 15-ter, del citato Decreto Legge n. 201/2011, introdotto dall'articolo 15, comma 1 – lettera b), del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, il quale dispone che “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”.

RAVVISATA L'OPPORTUNITA':

- di stabilire, per l'anno 2020, il pagamento del tributo alle seguenti scadenze:

- 1^ rata scadenza 31 luglio 2020
- 2^ rata scadenza 30 ottobre 2020
- 3^ rata scadenza 30 dicembre 2020

- di stabilire, in caso di pagamento in unica soluzione, il termine del versamento al 30 dicembre 2020;

RITENUTO, pertanto, di approvare la determinazione delle tariffe TARI, del numero di rate e scadenza di versamento per l'anno 2020, nonché delle agevolazioni tributarie occasionali relative alle utenze non domestiche sospese a causa dell'emergenza Covid-19;

VISTI i pareri agli atti espressi ex art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

propone al Consiglio Comunale

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di definire per l'anno 2020 le seguenti rate e scadenze di versamento e modalità di versamento:

- 1^ rata scadenza 31 luglio 2020
- 2^ rata scadenza 30 ottobre 2020
- 3^ rata scadenza 30 dicembre 2020

3) Di stabilire, in caso di pagamento in unica soluzione, il termine del versamento al 30 dicembre 2020;

4) Di dare atto che i pagamenti potranno essere effettuati secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o modello F24 o con altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

5) Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” - **anno 2020, nella medesima misura adottata per l'anno 2019, come risultanti dal prospetto allegato 1)**;

- 6) Di approvare per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, la misura tariffaria del tributo comunale sui rifiuti c.d. "TARI GIORNALIERA" - anno 2020 determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100% per cento;
- 7) Di dare atto delle riduzioni della parte variabile delle tariffe previste dall'art. 1 della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 158/2020 del 5 maggio 2020, a favore delle utenze non domestiche interessate dalle misure di sospensione normative e governative adottate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 elencate in termini non esaustivi nelle tabelle 1a), 1b) e 2 dell'Allegato A della Deliberazione ARERA n. 158/2020;
- 8) Di approvare una **riduzione ulteriore della parte variabile della tariffa fino alla concorrenza del 50%, nonché una riduzione della parte fissa della tariffa pari al 50%, a favore delle utenze non domestiche interessate dalle misure normative e governative di sospensione delle attività adottate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19** elencate in termini non esaustivi nelle tabelle 1a), 1b) e 2 dell'Allegato A della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 158/2020;
- 9) Di dare atto che le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, la maggiorazione approvata sulle tariffe della c.d. TARI Giornaliera approvate con il presente atto deliberativo, secondo l'allegato 1), nonché le agevolazioni occasionali per le utenze non domestiche interessate da misure normative e governative normative e governative di sospensione delle attività adottate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, hanno effetto dal **1° gennaio 2020**;
- 10) Di inviare telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28/09/98, n. 360 e s.m.i., ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6/12/2011 n° 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n° 214 e dall'articolo 15, comma 1 – lettera a), del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34;
- 11) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

L'identità personale dei componenti collegati in videoconferenza è stata accertata, compresa la votazione, secondo le modalità indicate nel provvedimento del Sindaco n. 7 del 12/05/2020.

Udita l'introduzione del Sindaco Diego Marchetti.

Udita la relazione dell'Assessore Esterno, al Bilancio, Gianpaolo Arborio che illustra la proposta.

Uditi gli interventi dei Consiglieri Bruna Filippi, dell'Assessore Esterno Gianpaolo Arborio, dei Consiglieri Livio Autino, Roberto Bobba, Stefania Crittino, Michele Campanella e dell'Assessore Esterno Giuseppe Iaccheo.

Si dà atto che per il testo integrale degli interventi svolti nel corso della discussione del presente punto si fa rinvio alla registrazione audio della seduta

Successivamente il Presidente indice la votazione palese nominativa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraesposta proposta di deliberazione;

Visto il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti favorevoli 12, contrari 0 e astenuti 0 espressi in forma palese;

DELIBERA

di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli 12, contrari 0 e astenuti 0 espressi in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
Firmato Digitalmente
F.to : MARCHETTI DIEGO

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
F.to : BRUNOLDI MARIANGELA



COMUNE DI CIGLIANO
Provincia di Vercelli

Proposta Consiglio Comunale N.6 del 14/05/2020

Oggetto:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020.

Il sottoscritto Andreone Alessandro, in qualità di Responsabile dei Servizi alle imprese, finanziari ed e-government, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

Cigliano ,15/05/2020

***IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ALLE IMPRESE, FINANZIARI ED
E-GOVERNMENT***

Firmato Digitalmente
Andreone Alessandro



COMUNE DI CIGLIANO
Provincia di Vercelli

Proposta Consiglio Comunale N.6 del 14/05/2020

Oggetto:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020.

Il sottoscritto Andreone Alessandro, in qualità di Responsabile dei Servizi alle imprese, finanziari ed e-government, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto.

Cigliano , 15/05/2020

***IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ALLE IMPRESE, FINANZIARI ED
E-GOVERNMENT***

Firmato Digitalmente
Andreone Alessandro

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

n	Inserire	Inserire	Inserire
	Stot(n)	N(n)	Ps
1	212836	715	50%
2	91579	679	50%
3	62082	503	50%
4	41125	278	50%
5	10591	65	50%
6 o più	4091	23	50%

TARIFFE 2019	
Fisso €/mq	Variabile €
0,474	34,14
0,553	68,29
0,610	87,49
0,655	110,96
0,700	138,71
0,734	160,04

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Inserire % aumento ut. giornaliera (≤ 100%):In		100%		Inserire		Inserire		Tariffe 2019	
n.	Attività	Stot(ap)	Ps			Fisso €/mq	Variab. €/mq		
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5.417,00	50%			0,636	0,488		
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2.325,00	50%			0,998	0,761		
3	Stabilimenti balneari	0,00	50%			0,786	0,605		
4	Esposizioni, autosaloni	3.727,00	50%			0,536	0,413		
5	Alberghi con ristorante	1.223,00	50%			1,659	1,271		
6	Alberghi senza ristorante	0,00	50%			1,135	0,871		
7	Case di cura e riposo	4.459,00	50%			1,248	0,952		
8	Uffici, agenzie, studi professionali	5.036,00	50%			1,410	1,081		
9	Banche ed istituti di credito	1.450,00	50%			0,724	0,556		
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7.916,00	50%			1,385	1,060		
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	747,00	50%			1,896	1,447		
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	1.633,00	50%			0,898	0,686		
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2.446,00	50%			1,447	1,102		
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,00	50%			0,536	0,407		
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	35.396,00	50%			0,686	0,523		
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1.820,00	50%			6,038	4,612		
17	Bar, caffè, pasticceria	0,00	50%						
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3.451,00	50%			4,541	3,467		
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3.569,00	50%			2,969	2,273		
20	Plurilicenze alimentari e/o miste	770,00	50%			3,256	2,489		
	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	237,00	50%			7,561	5,780		
		0,00	50%						
21	Discoteche, night-club	0,00	50%			1,298	0,995		